

COMUNE DI VIMODRONE
SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA

CAPITOLATO PER L’AFFIDAMENTO DELLE ATTIVITA’ STRUMENTALI AFFERENTI ALLA GESTIONE DELLA PALESTRA SCOLASTICA DI VIA PIAVE

Articolo 1 — Contesto di riferimento e Oggetto

Il Comune di Vimodrone è proprietario di una palestra scolastica, sita in Vimodrone, in via Piave. La palestra è stata per anni gestita in concessione da società sportiva dilettantistica del territorio. Alla scadenza della concessione l'ente dopo aver indetto per due volte procedura per avviare una nuova concessione e le procedure sono andate deserte ha proceduto nel medio tempore all'affidamento diretto al concessionario uscente al fine di garantire l'utilizzo della palestra. Per la stagione sportiva 2015-2016 il Comune di Vimodrone ha affidato in via sperimentale, dopo apposita procedura di individuazione, la gestione delle attività strumentali della Palestra comunale di via Piave ad uso extrascolastico, sita in Vimodrone presso le scuole medie di via Piave. Nell'ultimo triennio il servizio è stato affidato a seguito di procedura negoziata per il triennio operativo 2016-2019.

Oggetto del presente affidamento è lo svolgimento delle attività strumentali a supporto dell'Ufficio sport per la gestione della palestra e spazi annessi (servizi igienici, spogliatoi, locali deposito e di servizio, tribune), intese come attività tecnico-operative, di seguito specificate, volte a mantenere, custodire e vigilare, garantendo e migliorando l'efficienza e la funzionalità della palestra.

L'affidamento viene effettuato dal Comune ed accettato dall'affidatario, alle condizioni indicate nel presente capitolato.

Articolo 2 – Descrizione della struttura

La Palestra scolastica è posta in via Piave e si caratterizza come centro dotato di accesso indipendente, la struttura è costituito dai seguenti manufatti:

- N.1 campo;
- N. 2 locali caldaia;
- N. 1 bagno disabili
- N.1 locale infermeria;
- N. 1 locale per quadro elettrico;
- N. 3 spogliatoi con annessi docce e bagni;
- N. 2 locali doccia ;
- N. 1 magazzino;
- N.1 tribuna;
- N. 1 scala accesso tribuna con bagni per pubblico
- N.1 area di accesso alla struttura da cancello posto su parcheggio via Piave.
-

Articolo 3 — Durata dell'affidamento e consegna

La durata dell'affidamento è stabilita in **mesi 36 (trantasei)** decorrenti dalla data del verbale di affidamento del servizio redatto ai sensi dell'articolo 19 del DM 49/2018, a firma del Comune – RUP e dell'affidatario. Se nel giorno fissato e comunicato, l'affidatario non si presenta o se il verbale di avvio dell'esecuzione, firmato dal RUP e inviato via PEC all'affidatario, non viene restituito entro 10 giorni lavorativi, via PEC, sottoscritto digitalmente, viene fissato dal RUP un nuovo termine, decorso inutilmente il quale l'Amministrazione Comunale ha la facoltà di risolvere il contratto e di incamerare la cauzione. La decorrenza del termine contrattuale resta comunque quella della data di prima convocazione. In ogni annualità il servizio dovrà essere garantito dall'inizio e fino al termine dell'anno scolastico (le date specifiche sono suscettibili di leggere variazioni in dipendenza dal calendario approvato di anno in anno dalla Dirigenza Scolastica), orientativamente dai primi di settembre alla prima settimana di giugno. Le attività strumentali dovranno essere sospese nei seguenti periodi:

- Dal termine della scuola (giugno) all'inizio della scuola (settembre) per consentire lo svolgimento del Campus estivo;
- Nel periodo di chiusura delle scuole per le vacanze natalizie (dicembre-gennaio) per consentire lo svolgimento del campus natalizio.

Nel caso l'Amministrazione, per motivi di urgenza, reputi necessario procedere alla consegna dell'affidamento prima della stipula del Contratto, si provvederà alla stesura di un verbale di consegna anticipata sotto le riserve di legge, senza che l'affidatario possa richiedere per questo riconoscimenti aggiuntivi di alcun genere, previa produzione dell'affidatario della cauzione e della copertura assicurativa di cui al presente atto. In tal caso il verbale di consegna

indica le prestazioni che l'Operatore Economico deve immediatamente eseguire. Nel caso di avvio all'esecuzione del contratto in via d'urgenza si richiama l'art. 32 comma 8 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.

Articolo 4 — Importo

Il comune per l'affidamento delle attività strumentali della palestra centro, come individuate nel presente capitolato, con la consistenza, le modalità, gli orari e gli oneri di cui agli artt. precedenti e seguenti, riconoscerà un corrispettivo per tutta la durata dell'affidamento pari a €. 57.000,00=oltre iva. oneri per la sicurezza per rischi da interferenza pari a zero. L'importo è calcolato sulla base della stima effettuata ed è remunerato a corpo. E' esclusa qualsiasi revisione prezzi

Articolo 5- Fatturazione e pagamenti

La fatturazione avverrà mensilmente e la fattura sarà emessa in via posticipata nel mese successivo al mese di competenza, a seguito di presentazione di adeguata rendicontazione delle prestazioni eseguite.

A tal fine ogni fatturazione dovrà essere preceduta dalla trasmissione via email all'indirizzo di posta elettronica dell'ufficio sport del Comune di una nota pro forma con l'indicazione della rendicontazione delle prestazioni eseguite nel periodo, al fine della preventiva verifica di conformità delle stesse da parte del Comune nella persona del Rup /Direttore dell'esecuzione.(se nominato). Ottenuto dal Rup /Direttore dell'esecuzione se nominato il benestare , l'operatore, emetterà la fattura

Il Fornitore avrà diritto al pagamento del corrispettivo a condizione che il Responsabile del Comune di Vimodrone abbia approvato quanto eseguito.

Conseguentemente a quanto espresso al precedente comma 1, il contraente avrà i diritto al pagamento del corrispettivo, nei termini di cui al successivo comma 8.

In particolare la fattura dovrà essere inviata in forma elettronica in osservanza delle modalità previste dal D.Lgs 20 febbraio 2004 n. 52 dal D.Lgs 7 marzo 2005 n.82 e dai successivi decreti attuativi. In ottemperanza alle previsioni del D.M. 55 del 03.04.2013 l'ufficio destinatario delle fatture è stato censito all'interno dell'Indice P.A. con **codice :**

BHK9ZK

Nella fattura dovrà essere indicato il riferimento al presente Contatto, al codice identificativo della gara (CIG) nonché al periodo di riferimento eventuale esplicitazione di esenzione iva ai sensi di legge e tutti i dati relativi al pagamento (dovrà essere indicata una sola banca, numero conto corrente , codice Cab – Abi – Ibam) e ogni altra indicazione utile. Il contraente, con la sottoscrizione del presente contratto, assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dall'art. 3 della Legge n. 136/2010 (c.d. Piano straordinario contro le mafie) ovvero da disposizioni interpretative (Determinazioni dell'Autorità per la vigilanza sui Contratti pubblici n. 8 del 18 novembre 2010 e n. 10 del 22 dicembre 2010), pena la risoluzione del contratto ai sensi del successivo articolo 12.

Il contraente si obbliga ad utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali dedicati, anche non in via esclusiva, dove devono transitare tutti i movimenti finanziari relativi al presente contratto, attraverso lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

Tra i predetti movimenti finanziari rientrano, a titolo esplicativo e non esaustivo:

- Il pagamento dei corrispettivi dell'appalto, nonché le eventuali somme dovute a titolo di penale o, comunque di risarcimento;
- Il pagamento di somme nei confronti dei subappaltatori, dei subcontraenti (subforniture) della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'appalto;
- I pagamenti destinati a dipendenti consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali nonché quelli destinati alla provvista di immobilizzazioni tecniche , che potranno essere effettuati anche con strumenti diversi dal bonifico bancario o postale purché idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per l'intero importo dovuto, anche se questo non è riferibile in via esclusiva alla realizzazione dell'appalto;
- I pagamenti in favore di enti previdenziali assicurativi e istituzionali quelli in favore di gestori e fornitori pubblici servizi, ovvero quelli riguardanti i tributi, nonché le spese giornaliere, di importo inferiore o uguale ad Euro 500,00= che potranno essere effettuati anche con strumenti diversi dal bonifico bancario o postale, fermo restando l'obbligo di documentazione della spesa.

Ai fini degli adempimenti relativi al presente contratto il Fornitore:

- Dichiarare che il conto corrente dedicato anche in via non esclusiva è quello indicato nel successivo comma 7 ove sono indicate le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su detto conto corrente;
- Si impegna a comunicare al Comune di Vimodrone entro il termine di 7 (sette giorni solari, le variazioni al conto corrente menzionato, ovvero l'accensione di nuovi conti correnti dedicati, anche in via non esclusiva, al contratto, nonché le variazioni inerenti le persone delegate ad operare sullo stesso;

- Ha l'obbligo di indicare il CIG nel pagamento di ogni movimento finanziario precedentemente elencato, ad eccezione esclusivamente dei pagamenti verso conti correnti non dedicati, quali: stipendi (emolumenti a dirigenti e impiegati), manodopera (emolumenti ad operai), spese generali (cancelleria, fotocopie, abbonamenti e pubblicità, canoni per utenze ed affitto), provvista di immobilizzazioni tecniche, consulenze legali, amministrative tributarie e tecniche;
- Ha l'obbligo di prevedere nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti (subforniture) della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'appalto, in'apposita clausola con la quale ciascun contraente assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge n.136/2010 e s.m.i. pena la nullità assoluta del contratto medesimo;
- Ha l'obbligo di dare immediata comunicazione al Comune ed alla Prefettura – Ufficio territoriale del Governo della Provincia di Milano, della notizia circa l'inadempimento del subappaltatore e del subcontraente agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui al presente articolo; analogo obbligo dovrà essere previsto nei contratti sottoscritti con il subappaltatore o con il subcontraente.

Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale, ovvero di altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, il mancato utilizzo del conto corrente dedicato, ovvero di quelli ulteriori preventivamente comunicate , in ogni caso, l'inadempimento anche ad uno solo degli obblighi e/o impegni previsti all'art. 3 della Legge n.136/2010 e s.m.i. e/o stabiliti nel presente articolo, determina la risoluzione di diritto del presente contratto, oltre a determinare l'applicazione delle sanzioni amministrative di cui all'art. 6 della Legge n. 136/2010 e s.m.i.

Il pagamento delle fatture avverrà a 30 giorni dalla ricezione della fattura, mediante bonifico bancario sul conto corrente intestato al Fornitore.

In ciascun Bonifico sarà indicato il codice identificativo Gara (CIG _____) relativo al presente affidamento

In caso di ritardo pagamento oltre il termine stabilito per causa non imputabile al Fornitore, si

Procederà secondo quanto previsto dalla legislazione vigente.

Il pagamento è subordinato alla stipulazione del contratto. Nel caso di avvio all'esecuzione del contratto in via d'urgenza si richiama l'articolo 32 comma 8 del D.lgs. n. 50/2016. Maturate le condizioni contrattuali, il Rup/Direttore dell'esecuzione entro il termine di 7 giorni solari naturali e consecutivi, previo accertamento, confermato dal Rup, delle prestazioni effettuate in termini di quantità e qualità, rispetto alle prescrizioni dei documenti contrattuali, calcola l'importo del corrispettivo dovuto, effettuando la trattenuta dello 0,5% di cui all'articolo 30 comma 5. Il Comune prima di effettuare il pagamento delle fatture, in ottemperanza alle disposizioni previste dall'art. 48 bis del d.p.r. 29 settembre 1973 n. 602 e con le modalità di cui al Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 18 gennaio 2008 n. 40 – procederà con le verifiche circa la non sussistenza dell'eventuale inadempimento esistente a carico del Fornitore all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di cartelle di pagamento (per importi uguali o superiori a euro 5.000,00 (cinquemila/00).

Il pagamento del saldo sarà effettuato non oltre 30 (trenta) giorni dall'emissione del certificato di regolare esecuzione previa acquisizione del Documento Unico di Regolarità Contributiva e previa costituzione di una cauzione o di una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa pari all'importo della medesima rata di saldo maggiorato del tasso di interesse legale applicato per il periodo intercorrente tra la data di emissione del certificato di regolare esecuzione e l'assunzione del carattere di definitività dei medesimi. La rata di saldo comprende anche l'importo delle ritenute pari allo 0,5% di cui sopra. Anche il pagamento del saldo verrà effettuato ai sensi della Legge 136/2010 e con le modalità già indicate al precedente paragrafo

Articolo 6 – Obblighi dell'affidatario

La palestra scolastica comunale è destinata allo svolgimento di attività sportive agonistiche, amatoriali, ricreative e alle attività correlate al benessere psicofisico della persona, il tutto nel rispetto delle normative vigenti.

Finalità dell'affidamento è l'esecuzione di tutte le attività strumentali per la valorizzazione degli impianti come luoghi di diffusione della pratica sportiva e di aggregazione sociale.

Le attività strumentali non potranno essere effettuate per altro scopo, salvo i casi eccezionali formalmente autorizzati dal Comune proprietario con idoneo provvedimento scritto.

L'affidatario dovrà assicurare l'impiego di personale qualificato, competente e preparato, curando in modo particolare la componente relazionale nei confronti degli utenti fornendo a tutti gli operatori opportune istruzioni e realizzando un ambiente confortevole che permetta di vivere l'attività sportiva come momento piacevole della giornata.

Il personale che verrà impegnato dovrà garantire il rispetto degli utenti, della loro personalità, dei loro diritti, la riservatezza, la valorizzazione della propria persona eventualmente anche attraverso una particolare cura dell'aspetto fisico e dell'abbigliamento degli addetti.

L'utenza dovrà essere sensibilizzata ad un uso rispettoso degli ambienti e all'uso parsimonioso delle risorse energetiche.

Dovrà inoltre essere garantita una costante flessibilità operativa, perseguendo, nelle strutture e nell'organizzazione, la qualità, osservando i seguenti fattori: celerità e semplificazione delle procedure, trasparenza.

Articolo 7 — Caratteristiche dell'affidamento

Le attività oggetto dell'affidamento sono funzionali all'erogazione di un servizio pubblico e quindi per nessuna ragione possono essere sospese o abbandonate se non per cause di forza maggiore.

E' comunque fatto obbligo all'affidatario di comunicare tempestivamente i casi fortuiti o di forza maggiore che rendono incomplete o impossibili le prestazioni. L'Amministrazione si riserva di valutare l'effettiva sussistenza di tali cause e di richiedere l'eventuale risarcimento di tutti i danni conseguenti all'immotivata interruzione delle attività affidate.

L'affidamento comprende l'espletamento di tutte quelle attività idonee per la gestione tecnico-amministrativa degli impianti, la custodia e sorveglianza sulle strutture, le attrezzature e le attività in esse svolte, la pulizia, l'assistenza e l'accoglienza agli utenti e ogni attività tesa a diffondere la pratica sportiva all'interno dell'impianto.

Articolo 8 — Modalità di svolgimento

L'affidamento dovrà essere svolto dall'affidatario con i propri mezzi tecnici, con proprio personale, eventuali attrezzi e macchine, mediante la propria organizzazione. L'affidatario dovrà dotarsi di tutte le necessarie autorizzazioni, licenze e permessi necessari che le normative vigenti, contemplano.

L'affidatario è obbligato a mettere a disposizione gli impianti, le attrezzature e gli arredi, esclusivamente per l'uso al quale sono destinati e in conformità alle prescrizioni del presente affidamento.

Articolo 9 — Oneri a carico dell'affidatario

1. L'affidatario deve provvedere ad applicare tutte le norme emanate o emandate in ambito igienico-sanitario all'interno degli spazi, limitatamente al proprio servizio, e sarà totalmente responsabile in caso di mancato rispetto delle stesse.
2. In particolare, l'affidatario deve garantire le seguenti attività strumentali, indicate a titolo esemplificativo e non esaustivo:
 - a) Apertura, controllo, assistenza, custodia e chiusura giornaliera della palestra scolastica, secondo gli orari prestabiliti dall'Amministrazione comunale e comunicati dall'ufficio sport;
 - b) il rispetto del calendario programmato degli accessi sia stagionali che occasionali, fornendone tabelle di riscontro al Comune; deve inoltre far rispettare rigorosamente agli utenti gli orari assegnati e rendicontare mensilmente le ore di effettiva apertura dell'impianto e i giorni di effettivo utilizzo;
 - c) la pulizia giornaliera accurata della palestra, ivi comprese le parti comuni, i camminamenti e le pertinenze, la tribuna e le relative scale di accesso con servizi igienici, con l'impiego di ogni mezzo utile a garantire adeguati livelli di igiene. In particolare la pulizia degli spogliatoi, delle docce e dei servizi igienici dovrà essere effettuata più volte in relazione e in proporzione diretta alla frequenza di utilizzo degli stessi. Tutti i prodotti di pulizia utilizzati, ivi comprese le sostanze biocide, devono essere conformi alle specifiche tecniche e clausole contrattuali dei Criteri Ambientali Minimi per "Servizio di pulizia" adottati con DM 24 maggio 2012, pubblicato nella n. 142 del 20 giugno 2012 (disponibile sul sito web del Ministero dell'Ambiente).
 - d) il rispetto del regolamento e delle procedure comunali relative alla raccolta differenziata e al ritiro dei rifiuti;
 - e) le operazioni di sgombero neve, quando necessario;
 - f) la fornitura di tutto il materiale necessario per le pulizie e la fornitura di materiale di consumo negli spogliatoi (carta igienica, salviettine di carta e sapone liquido) atto a garantire la perfetta fruibilità degli ambienti;
 - g) la messa a disposizione degli utenti gratuitamente dei necessari materiali di primo intervento e soccorso previsti dalla normativa vigente in materia di sicurezza degli impianti;
 - h) il controllo giornaliero del dispositivo DAE;
 - i) una vigilanza sulle attività e gli utenti durante il periodo di permanenza all'interno degli impianti;
 - l) promozione dell'impianto e dello sport per tutti.

Articolo 10 — Oneri a carico del Comune

Resta a carico dell'Amministrazione Comunale:

- gli interventi di ordinaria e straordinaria manutenzione della palestra e degli impianti tecnologici;
- le spese relative alle utenze (energia elettrica, acqua, riscaldamento)
- l'incasso delle tariffe

Articolo 11 — Modalità gestionali e di utilizzo degli impianti

La gestione delle attività strumentali dell'impianto, oltre a quanto disposto dal presente capitolato, è regolata dal Piano delle Pulizie e dal Piano della Gestione Operativa Amministrativa che dovrà essere redatto in contraddittorio con l'ufficio sport priva dell'inizio della gestione delle attività strumentali. In particolare nel piano delle pulizie che dovrà essere predisposto dall'affidatario dovrà essere tenuto che tutti i prodotti utilizzati, ivi comprese le sostanze biocide, devono essere conformi alle specifiche tecniche e clausole contrattuali dei Criteri Ambientali Minimi per "Servizio di

pulizia" adottati con DM 24 maggio 2012, pubblicato nella n. 142 del 20 giugno 2012 (disponibile sul sito web del Ministero dell'Ambiente).

In particolare:

- ✓ i prodotti per l'igiene quali i detergenti multiuso destinati alla pulizia di ambienti interni, detergenti per finestre e detergenti per servizi sanitari devono essere conformi ai requisiti minimi individuati al paragrafo 6.1 del CAM "Servizio di pulizia", adottato con il DM 24 maggio 2012;
- ✓ i prodotti disinfettanti devono essere autorizzati dal Ministero della salute:
 - a) come presidi medico-chirurgici, ai sensi del DPR n. 392/1998 e s.m.i.; in tal caso devono riportare in etichetta le seguenti diciture: Presidio medico-chirurgico e Registrazione del Ministero della salute n ...;
 - b) come prodotti biocidi, ai sensi del D.Lgs. n. 174/2000 e s.m.i.; in tal caso devono riportare in etichetta le seguenti diciture: Prodotto biocida e Autorizzazione/Registrazione del Ministero della salute n ...;

I prodotti disinfettanti devono essere inoltre conformi al paragrafo 6.2 del CAM "Servizio di pulizia", adottato con DM 24 maggio 2012, "Specifiche tecniche dei disinfettanti, dei prodotti per impieghi specifici (cere, deceranti, decappanti, smacchiatori etc.) e detergenti superconcentrati multiuso, dei detergenti superconcentrati per servizi sanitari, dei detergenti superconcentrati per la pulizia di finestre".

L'affidatario non può utilizzare prodotti con funzione esclusivamente deodorante/profumante.

E' vietato utilizzare

piumini di origine animale (tranne per l'uso esclusivo di spolveratura a secco di opere artistiche e comunque su richiesta specifica della stazione appaltante)

Sulla rispondenza dei prodotti alle caratteristiche richieste potrà essere richiesta dal Rup una attestazione da parte dell'affidatario. Inoltre su richiesta del Rup per ogni prodotto utilizzato l'affidatario si impegna a fornire la scheda tecnica di sicurezza prevista dalla normativa comunitaria e la formulazione esatta riportante la precisa descrizione chimica degli ingredienti.

E' vietato l'uso di prodotti tossici e/o corrosivi ed in particolare dell'acido cloridrico e ammoniaca.

I detergenti e i disinfettanti devono essere utilizzati ad esatta concentrazione ed essere preparati "di fresco".

E' vietato l'uso di sostanze acide ed eccessivamente alcaline e contenenti ammoniaca o coloranti, sui pavimenti di marmo, piastrelle, conglomerati; sui pavimenti in PVC, linoleum e gomma non potranno essere usati prodotti contenenti idrocarburi, detersolventi o prodotti all'anilina che li danneggerebbero irrimediabilmente.

Sono altresì vietati i prodotti spray con propellenti a base di clorofluorocarburi (CFC).

Il Comune e l'affidatario potranno concordare la sperimentazione dell'utilizzo di prodotti e tecniche di pulizia ecologiche ed in particolare l'utilizzo di prodotti di provenienza vegetale e non petrolchimica

Ogni variazione o integrazione a tali Piani (piano delle pulizie e piano della gestione) deve essere concordata tra le parti e approvata formalmente dal Comune che ne determina anche la decorrenza.

Il Comune, attraverso l'U.O. Sport, si riserva il diritto incondizionato di poter utilizzare gratuitamente, con avviso anticipato, gli impianti sportivi, compatibilmente con l'attività programmata sull'impianto, qualora ne abbia necessità, o per ragioni di pubblico interesse, per manifestazioni sportive o ricreative e comunque per servizi di interesse collettivo. L'affidatario deve conformare la propria attività al piano uso degli impianti definito dall'ente.

Articolo 12 - Locali e attrezzature

Il Comune richiederà all'affidatario le attività strumentali inerenti esclusivamente i locali, gli impianti sportivi di cui all'articolo 2, previa specifica consegna, anche progressiva, da parte del Settore Tecnico.

L'affidatario è autorizzato a far utilizzare unicamente arredi, beni, attrezzature sportive e supporti, di proprietà del Comune, attualmente in dotazione presso l'impianto fino a quando gli stessi risultino idonei allo scopo. In caso di deperimento dovuto all'uso e qualora gli stessi non risultino più idonei all'utilizzo, è tenuto a segnalare la situazione all'UO Sport del Comune.

I locali e il materiale messi a disposizione dovranno essere gestiti e utilizzati con la cura del buon padre di famiglia e restituiti, al termine della gestione delle attività strumentali, nelle medesime condizioni iniziali, fatta salva la naturale vetustà.

Il rischio di eventuali furti o sottrazioni, perdite o danneggiamenti, limitatamente all'arco temporale inerente la propria gestione, resta a totale carico dell'affidatario, al quale compete la responsabilità della conservazione e della custodia dei beni per tutta la durata del contratto.

Le attrezzature e gli arredi degli impianti dovranno essere tenuti in adeguato stato di pulizia.

Articolo 13 - Custodia di cose mobili di proprietà dell'affidatario

L'Amministrazione non intende costituirsi in alcun modo depositaria di cose mobili, oggetti, attrezzature di proprietà dell'affidatario detenuti dallo stesso negli spazi del centro, rimanendo tale custodia e la conservazione a totale di lui carico, rischio e pericolo, senza responsabilità dell'Amministrazione Comunale né per mancanze, sottrazioni, né per danni provenienti per qualsiasi altra causa.

Articolo 14 – Responsabilità e polizza assicurativa – Garanzia definitiva

L'affidatario sarà sempre considerato come unico ed esclusivo responsabile verso l'amministrazione comunale e verso i terzi per qualunque danno arrecato alle proprietà e alle persone, siano o meno addette alle attività, in dipendenza degli obblighi derivanti dal presente affidamento.

L'affidatario risponde, durante le ore di apertura della palestra scolastica esplicitamente, senza eccezioni e per intero dei danni comunque e da chiunque causati agli immobili, impianti, attrezzature e arredi dell'intero complesso sportivo, salvo precisa e circostanziata segnalazione dei diretti responsabili del danno stesso, sui quali l'Amministrazione Comunale possa rivalersi;

L'affidatario solleva altresì, senza eccezioni e per intero, l'Amministrazione comunale da ogni responsabilità o molestia verso e da parte di terzi, per danni a persone e/o cose, che si dovessero verificare in conseguenza e/o in dipendenza diretta e indiretta di atti ad essa imputabili. L'affidatario è responsabile per gli infortuni o i danni a persone o cose arrecati all'Amministrazione o a terzi per fatto o colpa propri o dei suoi dipendenti e/o collaboratori nell'esecuzione del contratto. L'affidatario è responsabile del buon andamento del servizio affidato e degli oneri che dovessero gravare sull'Amministrazione in conseguenza dell'inosservanza di obblighi dell'affidataria o del personale da essa dipendente; A garanzia delle obbligazioni di cui ai precedenti commi l'affidatario è tenuto a stipulare specifica adeguata polizza assicurativa RC., comprensiva della Responsabilità Civile verso terzi (RCT) e della Responsabilità Civile verso prestatori di lavoro (RCTO), con esclusivo riferimento all'affidamento in questione, con massimale per sinistro non inferiore ad € 500,000. e con validità non inferiore alla durata dell'affidamento.

In alternativa alla stipulazione della polizza che precede, l'affidatario potrà dimostrare l'esistenza di una polizza RC, già attivata, avente le medesime caratteristiche indicate per quella specifica. In tal caso, si dovrà produrre un'appendice alla stessa, nella quale si espliciti che la polizza in questione copra anche l'affidamento svolto per conto del Comune, precisando che non vi sono limiti al numero di sinistri, e che il massimale per sinistro non è inferiore ad € 500,000=.

Resta inteso che l'esistenza, e, quindi, la validità ed efficacia della polizza assicurativa di cui al presente articolo è condizione essenziale e, pertanto, qualora l'affidatario non sia in grado di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa di cui si tratta, l'affidamento sarà revocato con conseguente incameramento della cauzione prestata a titolo di penale e fatto salvo l'obbligo di risarcimento del maggior danno subito.

In ogni caso, in caso di eventuali richieste di risarcimento danni avanzate al Comune da parte di terzi in relazione alle attività oggetto del presente affidamento, si procederà nel rispetto del seguente iter procedurale cui l'operatore è obbligato ad attenersi:

a) In caso di richiesta di risarcimento danni da parte di terzi che dovesse pervenire direttamente al Comune, lo stesso, per il tramite del Settore Contratti e Affari Legali, procederà all'apertura del sinistro in via cautelativa sulla polizza RCT/O del Comune denunciando il sinistro alla propria Compagnia assicuratrice;

b) Nella denuncia di sinistro il Comune indicherà alla Compagnia la presenza di un contratto di affidamento per la gestione delle attività oggetto del presente affidamento e comunicherà che sono in corso gli accertamenti con il settore tecnico comunale/Ufficio Sport del Comune per la verifica di possibile responsabilità in ordine agli eventi denunciati dal danneggiato;

c) Nel momento in cui la relazione tecnica di cui alla precedente lett. b) perverrà al Settore Contratti e Affari Legali (entro il termine massimo di gg. 20) e dalla stessa si dovesse evincere una responsabilità in capo all'affidatario e/o suoi eventuali sub affidatari, rispetto agli eventi che hanno cagionato il danno al soggetto che ha inoltrato richiesta di risarcimento, si procederà a trasmettere una comunicazione alla Compagnia assicuratrice del Comune e all'affidatario affinché provveda obbligatoriamente all'apertura del sinistro sulle polizze assicurative di cui sopra. La medesima comunicazione viene trasmessa per conoscenza anche al diretto interessato richiedente i danni.

d) E' fatto obbligo all'affidatario comunicare al Settore contratti e Affari legali dell'avvenuta apertura del sinistro e del numero assegnato.

Il rispetto dell'iter procedurale sopra descritto da parte dell'affidatario costituisce un obbligo contrattuale. Pertanto il suo inadempimento potrà essere sanzionato da parte del Comune rivalendosi per l'equivalente sulla cauzione e/o sul corrispettivo contrattuale, salva ed impregiudicata la facoltà di risoluzione del contratto nonché il risarcimento del maggior danno.

Il Comune declina ogni responsabilità in caso di infortuni ed in casi di danni arrecati, eventualmente, al personale o ai materiali dell'affidatario, in dipendenza di manchevolezze o trascuratezze nell'esecuzione delle prestazioni.

L'affidatario dovrà, in ogni caso, provvedere senza indugio e a proprie spese alla riparazione e alla sostituzione delle parti o degli oggetti danneggiati.

L'affidatario non avrà diritto ad alcun indennizzo per avarie, perdite o danni che si verifichino durante il corso dell'affidamento. L'affidatario è comunque tenuto a prendere tempestivamente ed efficacemente tutte le misure preventive atte ad evitare questi danni

GARANZIA DEFINITIVA L'affidatario è altresì tenuto a prestare (art. 103 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.), una garanzia fidejussoria a titolo di cauzione definitiva in misura pari al dieci per cento dell'importo contrattuale, ivi compreso il periodo di eventuale opzione di 12 mesi per la prosecuzione del servizio. In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10 per cento, la garanzia fidejussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il dieci per cento; ove il ribasso sia superiore al venti per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al venti per cento. La cauzione in questione si intende a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni assunte e del risarcimento dei danni derivanti da eventuali inadempienze, fatta, comunque, salva la risarcibilità del maggior danno. L'importo della cauzione definitiva sarà precisato nella lettera di richiesta documentazione per la stipulazione del contratto. L'importo della garanzia nel caso in cui l'Appaltatore risulti in possesso di apposita certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000, verrà ridotto del 50%.

Si applica la riduzione del 50 per cento, non cumulabile con quella di cui al periodo precedente, anche nei confronti delle microimprese, piccole e medie imprese e dei raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese.

L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 30 per cento, anche cumulabile con la riduzione del 50% per possesso di certificazione UNI CEI ISO 9000, per gli operatori economici in possesso di registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, o del 20% per gli operatori in possesso di certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 14001.

L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 20%, anche cumulabile con la riduzione per il possesso di certificazione UNI CEI ISO 9000 o per microimprese, piccole e medie imprese e dei raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese, per gli operatori economici in possesso, in relazione ai beni o servizi che costituiscano almeno il 50 per cento del valore dei beni e servizi oggetto del contratto stesso, del marchio di qualità ecologica dell'Unione europea (Ecolabel UE) ai sensi del regolamento (CE) n. 66/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009.

L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 15 % anche cumulabile con la riduzione di cui ai periodi precedenti, per gli operatori economici che sviluppino un inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1 o un'impronta climatica (carbon footprint) di prodotto, ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067, così come previsto dall'art. 93 comma 7 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i..

L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 30%, non cumulabile con le riduzioni di cui ai periodi precedenti, per gli operatori economici in possesso del rating di legalità e rating di impresa o della attestazione del modello organizzativo, ai sensi del decreto legislativo n. 231/2001 o di certificazione social accountability 8000, o di certificazione del sistema di gestione a tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori, o di certificazione OHSAS 18001, o di certificazione UNI CEI EN ISO 50001 riguardante il sistema di gestione dell'energia o UNI CEI 11352 riguardante la certificazione di operatività in qualità di ESC (Energy Service Company) per l'offerta qualitativa dei servizi energetici e per gli operatori economici in possesso della certificazione ISO 27001 riguardante il sistema di gestione della sicurezza delle informazioni.

In caso di cumulo delle riduzioni, la riduzione successiva deve essere calcolata sull'importo che risulta dalla riduzione precedente.

Per usufruire di tale beneficio l'Appaltatore dovrà allegare alla garanzia fidejussoria copia/copie del/dei certificato/i autenticato/i da un'autorità amministrativa o notaio.

La garanzia dovrà operare a prima richiesta, senza che il garante possa sollevare eccezione alcuna e con l'obbligo di versare la somma richiesta, entro il limite dell'importo garantito, entro un termine massimo di 15 giorni consecutivi dalla richiesta. A tal fine, il documento stesso dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2 del codice civile e la sua operatività entro i 15 giorni sopra indicati. Le fidejussioni/polizze dovranno essere rese in favore del "Comune e intestate all'Appaltatore; inoltre, dovranno essere presentate corredate di autentica notarile della firma, dell'identità, dei poteri e della qualifica del/i soggetto/i firmatario/i il titolo di garanzia, con assolvimento dell'imposta di bollo.

La polizza potrà essere rilasciata anche da intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'art. 106 del D.Lgs. n. 385/93, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'Art.161 del D.Lgs 24 febbraio 1998 n.58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa. La garanzia dovrà avere validità temporale fino all'emissione del Certificato di Regolare Esecuzione e dovrà, comunque, avere efficacia fino ad apposita comunicazione liberatoria (costituita anche dalla semplice restituzione del documento di garanzia) da parte dell'Amministrazione beneficiaria, con la quale verrà attestata l'assenza oppure la definizione di ogni eventuale eccezione e controversia, sorte in dipendenza dell'esecuzione del contratto.

La garanzia dovrà essere immediatamente reintegrata qualora, in fase di esecuzione del contratto, essa sia stata escussa parzialmente o totalmente a seguito di ritardi o altre inadempienze da parte dell'Appaltatore.

L'incameramento della garanzia avviene con atto unilaterale dell'Amministrazione, senza necessità di dichiarazione giudiziale, fermo restando il diritto dell'Appaltatore di proporre azione innanzi l'autorità giudiziaria ordinaria.

L'Amministrazione potrà avvalersi della garanzia fideiussoria, parzialmente o totalmente, per le spese delle prestazioni da eseguirsi d'ufficio, nonché per il rimborso delle maggiori somme pagate durante l'appalto in confronto ai risultati della liquidazione finale. In caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'Appaltatore, l'Amministrazione ha diritto di avvalersi della cauzione definitiva per le maggiori spese sostenute per il completamento delle prestazioni, nonché per eventuali ulteriori danni conseguenti. In caso di inadempienze dell'Appaltatore per l'inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza dei lavoratori che espletano la prestazione, l'Amministrazione ha diritto di avvalersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'Appaltatore. La garanzia fideiussoria in questione è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80% dell'iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidetti, è automatico senza necessità di benestare dell'Amministrazione, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'Appaltatore, del documento, in originale o in copia autentica, attestante l'avvenuta esecuzione. L'ammontare residuo pari al 20% dell'iniziale importo garantito deve permanere fino al pagamento del saldo delle prestazioni eseguite. Il Comune ha diritto di valersi della cauzione per l'applicazione delle penali.

Articolo 15 – SORVEGLIANZA, CUSTODIA E PERSONALE

1. Sono a carico dell'affidatario tutti gli oneri compresi nel servizio di sorveglianza dell'intera palestra; in ogni caso, della mancata o carente sorveglianza e delle eventuali conseguenze, risponde esclusivamente l'affidataria;
2. Sono a carico dell'Affidatario tutti gli oneri, nessuno escluso, relativi alla gestione del personale, compreso ogni onere riflesso previsto dalla normative vigenti. L'affidatario risponde in ogni caso dell'opera di tutto il personale ad ogni titolo operante. Pertanto, l'affidatario assume a suo carico tutti gli oneri relativi, sollevando il comune da qualsiasi obbligazione nei confronti di terzi;
3. Il personale dell'affidatario è tenuto al rispetto delle norme che regolano il segreto professionale, il segreto d'ufficio, nonché la tutela della privacy. L'affidataria si impegna a non utilizzare, in nessun caso, le notizie e le informazioni di cui i suoi operatori sono venuti in possesso nell'ambito dell'attività prestata.

Articolo 16 - Tariffe

Tutti i proventi derivanti dall'introito delle tariffe per l'utilizzo della palestra scolastica spettano al Comune. Il tariffario in vigore, nonché le informazioni relative al servizio comunale e alle modalità di accesso e prenotazione campi dovranno essere esposte all'ingresso del complesso sportivo in luogo ben visibile ai frequentatori a cura dell'affidataria.

Articolo 17 - Pubblicità

L'affidatario delle attività strumentali **non** ha il diritto di esporre targhe, scritte e insegne pubblicitarie, e di effettuare pubblicità sonora, radiofonica e televisiva entro il perimetro dell'impianto, restando tale facoltà di pertinenza dell'amministrazione comunale.

E' esclusa qualsiasi forma di propaganda a favore di associazioni, partiti, movimenti politici in genere, portatori di interessi particolari (non diffusi) e fatto salvo quanto disposto dalla normativa vigente.

Articolo 18 - Attività di somministrazione di alimenti e bevande e merchandising

Agli utenti singoli e alle società sportive può essere concessa l'introduzione nel Centro di bevande e alimenti limitatamente alle necessità di ristoro dovute alle attività sportive esercitate.

E' fatto invece divieto all'affidatario di svolgere attività di somministrazione di alimenti e bevande e merchandising.

Articolo 19 - Domicilio

Dovrà indicare il domicilio presso cui l'amministrazione comunale potrà effettuare tutte le comunicazioni e le notificazioni relative al presente capitolato.

A tale proposito dovrà, inoltre, comunicare per iscritto, prima dell'inizio del servizio e con la massima celerità, il numero di recapito telefonico (telefonia fissa, mobile, mail e telefax) ai quale l'amministrazione comunale possa comunicare sollecitamente, in caso di emergenza, con un responsabile della ditta stessa. Il nominativo di tale responsabile dovrà essere comunicato entro e non oltre 10 giorni lavorativi dall'inizio dell'affidamento.

Articolo 20 - Osservanza delle leggi e dei regolamenti

E' fatto obbligo all'affidatario di osservare e far osservare, costantemente, tutte le leggi, i regolamenti, le ordinanze, emanate ed emanande, che abbiano attinenza con il servizio assunto.

Articolo 21 - Controllo

In ordine al rigoroso rispetto, da parte dell'affidatario, degli obblighi derivanti dal presente affidamento, il Comune attraverso il RUP e/o collaboratori di quest'ultimo si riserva la facoltà di procedere, senza limiti e obbligo di preavviso direttamente o a mezzo di propri delegati, a ogni forma di controllo ritenuta necessaria, idonea e opportuna.

L'affidatario è tenuto a fornire la propria incondizionata collaborazione, consentendo, in ogni momento, il libero accesso alle strutture e disponendo altresì che il personale comunque preposto al servizio fornisca ogni chiarimento, notizia o documentazione che gli venisse richiesta in merito al servizio.

Il Comune vigila sulla corretta esecuzione delle attività dedotte nel presente affidamento impartendo all'affidatario le disposizioni e le istruzioni necessarie.

Il RUP darà avvio all'esecuzione redigendo apposito verbale firmato anche dall'appaltatore nel quale saranno indicate le precise istruzioni e direttive necessarie.

Il Comune controllerà la corretta esecuzione del servizio da parte dell'affidatario tramite la propria struttura organizzativa ed eventuali disfunzioni o inadempimenti verranno segnalati per i provvedimenti conseguenti.

Il Comune pertanto potrà disporre senza preavviso ispezioni al fine di accertare l'osservanza di tutte le prescrizioni del presente Capitolato in qualsiasi momento, a sua discrezione e giudizio.

In particolare gli incaricati del Comune avranno la facoltà di:

- impartire all'affidatario, tramite ordini o programmi di servizio, le necessarie istruzioni, prescrizioni tecniche e disposizioni operative integrative, a completamento di quanto previsto nel presente Capitolato;
- controllare, durante l'esecuzione dell'attività, la piena rispondenza dell'operato dell'affidatario alle prescrizioni del presente Capitolato ed alle eventuali disposizioni impartite dai tecnici del Comune;
- vigilare sulla qualità dell'attività svolta dall'affidatario e accertarne la conformità a quanto proposto.
- ordinare, se ricorrono le condizioni, la sospensione e la ripresa dell'attività, nonché l'esecuzione dell'attività stessa in conformità al presente Capitolato o alle prescrizioni precedentemente impartite, qualora l'affidatario risultasse inadempiente.

Nel caso in cui, nel corso dell'esecuzione, insorgano contestazioni su aspetti tecnici che possono influire sull'esecuzione del contratto, il RUP formula la contestazione all'affidatario assegnando un termine non inferiore a 15 giorni per la presentazione delle controdeduzioni.

A seguito delle suddette contestazioni e in mancanza di adeguate giustificazioni da parte dell'affidatario, il Comune potrà applicare le penali previste di seguito o, nei casi previsti, disporre la risoluzione del contratto. Le prestazioni devono essere eseguite nei tempi fissati nel contratto.

Nel caso in cui l'esecuzione sia temporaneamente impedita da circostanze particolari, il RUP, con apposito verbale sottoscritto anche dall'affidatario, ne ordina la sospensione.

In ogni caso, e salvo che la sospensione non sia dovuta a cause attribuibili all'affidatario, la sua durata non è calcolata nel tempo fissato dal contratto per l'esecuzione della prestazione e comporta un differimento dei termini contrattuali iniziali. All'operatore non è dovuto alcun compenso o indennizzo per le sospensioni disposte in conformità a quanto sopra.

Nel caso di sospensioni che superino 1/4 del periodo di esecuzione contrattuale e comunque sei mesi complessivi, è facoltà dell'affidatario chiedere lo scioglimento del contratto senza diritto a indennizzo alcuno, fatto salvo il pagamento delle prestazioni rese. Nel caso in cui l'Amministrazione si opponga allo scioglimento, l'affidatario ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini sopraindicati (cfr. art. 107 - comma 2 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.).

Articolo 22 - Penalità

Ove siano accertati fatti, comportamenti od omissioni che costituiscano violazione del presente affidamento ovvero violazione di norme o di regolamenti che possano condurre a disservizio, il Comune contesterà formalmente gli addebiti indicando il termine ritenuto congruo, pari a cinque giorni consecutivi, per eventuali giustificazioni.

Qualora l'affidatario non provveda a fornire le predette giustificazioni, ovvero le stesse non risultassero sufficientemente valide, il Comune, valutate la natura e la gravità dell'inadempimento, le circostanze di fatto e le controdeduzioni presentate dall'affidatario, potrà irrogare — con atto motivato — una penalità, fatto salvo quanto previsto dal successivo articolo 24.

Le penalità per le infrazioni agli obblighi contrattuali sono irrogate in misura variabile a seconda della gravità di ciascuna inadempienza, fatto salvo il risarcimento degli eventuali maggiori danni.

In particolare si applicheranno le seguenti penali:

- interruzione ingiustificata del servizio, per qualsivoglia motivo determinatasi, esclusa la forza maggiore: € 500,00.
- Mancanza della adeguata sanificazione del campo da gioco: €. 50,00 per ogni inadempienza riscontrata;
- Mancanza di sanificazione docce e servizi igienici: €. 100,00 per ogni inadempienza riscontrata;
- Mancato rispetto dei limiti temporali e di orario fissati dall'Amministrazione Comunale: €. 200,00 per ogni infrazione riscontrata;

- Mancata vigilanza sull'accesso di persone estranee presso la struttura: €. 200,00 per ogni infrazione riscontrata;

In caso di abituale deficienza o negligenza nella conduzione del servizio, il Comune potrà procedere alla risoluzione del contratto così come precisato nel successivo articolo .

Il termine di pagamento della penalità da parte dell'affidatario viene indicato nel provvedimento di sanzione. Qualora non venga rispettato, l'ammontare della penalità sarà prelevato dal deposito cauzionale.

Articolo 23 – Risoluzione – fallimento dell'affidatario

Fatti salvi i casi di risoluzione previsti dall'art. 108, comma 2, del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. l'Amministrazione si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione del contratto, nei casi previsti all'art. 108 – comma 1 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione del contratto, previa diffida ad adempiere ai sensi degli artt. 1453 e 1454 Cod. Civ., in caso di grave inadempimento e di penali per un importo complessivo pari al 10% del valore del contratto

L'amministrazione comunale ha facoltà di risolvere il contratto, ai sensi dell'articolo 1456 C.C. e fatto salvo l'eventuale risarcimento dei danni, nei seguenti casi:

- sospensione o interruzione del servizio, per qualsiasi causa, esclusa la forza maggiore, per oltre 3 giorni consecutivi;
- abituale deficienza e negligenza nell'espletamento del servizio, accertate dalla amministrazione comunale, allorché la gravità e la frequenza delle infrazioni commesse, debitamente accertate e notificate, compromettano il funzionamento del servizio medesimo o di una qualsiasi delle sue parti;
- applicazione di almeno tre penalità riferite ad altrettante infrazioni commesse;
- eventi di frode, accertati dalla competente autorità giudiziaria;
- messa in liquidazione o altri casi di cessazione di attività del soggetto aggiudicatario;
- qualsiasi variazione rispetto alle specifiche di gestione definite dal Contratto di affidamento non preventivamente concordata con l'Amministrazione comunale e da questa non autorizzata;
- violazione del divieto di utilizzare, anche parzialmente o temporaneamente le strutture del centro per usi o finalità diverse da quelle convenute;
- inosservanza delle leggi in materia di rapporti di lavoro, correttezza e correttezza contributiva; inosservanza alle norme di legge circa l'assunzione del personale e la retribuzione dello stesso;
- inosservanza delle leggi in materia di sicurezza
- inadempimento rispetto agli obblighi in materia di trattamento dei dati personali
- subappalto non autorizzato;
- nel caso in cui le transazioni finanziarie siano eseguite senza l'utilizzo di bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle stesse, così come previsto dall'art. 3 comma 8 della Legge 13.08.2010 n. 136;
- ottenimento per due volte consecutive del Durc negativo;
- il contraente venga affidato due volte, con nota scritta, circa la puntuale esecuzione della prestazione nel rispetto dei termini contrattuali;
- la prestazione abbia inizio con un ritardo superiore a 30 giorni solari
- se nel giorno fissato e comunicato, l'Appaltatore non si presenta per la firma del verbale di avvio dell'esecuzione;
- mancata osservanza da parte del personale dell'operatore e del subappaltatore del Codice di comportamento adottato dal Comune di Vimodrone e pubblicato sul sito;
- nell'ipotesi prevista dall'art. 89 comma 9 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.

La facoltà di risoluzione ipso jure è esercitata dall'amministrazione con il semplice preavviso scritto di trenta giorni, senza che l'affidatario abbia nulla a pretendere.

Con la risoluzione del contratto sorge per l'amministrazione il diritto di affidare al secondo classificato nella procedura concorsuale il servizio.

La risoluzione per inadempimento e l'esecuzione in danno non pregiudicano il diritto dell'amministrazione al risarcimento dei maggiori danni subiti e non esimono l'affidatario dalle responsabilità civili e penali in cui lo stesso è eventualmente incorso, a norma di legge, per i fatti che hanno determinato la risoluzione.

Il fallimento dell'operatore comporta lo scioglimento ope legis del contratto o del vincolo giuridico sorto a seguito dell'affidamento facendo salva la speciale disciplina prevista dall'art. 48 commi 17 e 18 e dall'art. 110 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i.

Articolo 24 - Esecuzione d'ufficio

In caso di interruzione totale o parziale delle attività oggetto del presente, qualsiasi ne sia la causa, anche di forza maggiore, il Comune ha facoltà di provvedere alla gestione delle stesse , sino a quando siano cessate le cause che hanno determinato la circostanza, sia direttamente che indirettamente, a rischio e spese dell'affidatario ferme restando a carico della stessa tutte le responsabilità derivanti dalla avvenuta interruzione.

In tal caso, qualora l'operatore ometta di eseguire, anche parzialmente, la prestazione oggetto dell'appalto con le modalità ed entro i termini previsti, l'Amministrazione potrà ordinare ad altro operatore l'esecuzione parziale o totale di quanto omesso dall'operatore stesso, al quale saranno addebitati i relativi costi e i danni eventualmente derivati all'Amministrazione.

Per il risarcimento dei danni e il pagamento di penali, l'Amministrazione potrà rivalersi, mediante trattenute, sugli eventuali crediti dell'operatore ovvero, in mancanza, sul deposito cauzionale, che dovrà, in tal caso, essere immediatamente reintegrato

Articolo 25 —Referente del servizio

Prima dell'avvio dell'esecuzione del servizio, l'affidatario deve nominare e comunicare al Comune – U.O. Sport il responsabile del servizio incaricato di dirigere, coordinare e controllare l'attività del proprio personale e il corretto svolgimento del servizio, il Responsabile dovrà garantire la reperibilità continua almeno telefonica negli orari di ufficio oltre a un indirizzo mail.

Il responsabile deve mantenere un costante contatto con i responsabili dell'UO Sport dell'amministrazione comunale per il controllo dell'andamento delle attività.

L'Amministrazione si rivolgerà direttamente al responsabile per ogni problema che dovesse sorgere durante l'espletamento del servizio stesso in tal modo intendendosi come fatto pervenire all'affidatario ogni segnalazione, osservazione sulla qualità del servizio, richiesta o contestazione da parte dei cittadini /utenti.

Il Referente dovrà essere in possesso di adeguate capacità e conoscenze professionali, nonché di un idoneo livello di responsabilità.

In caso di assenza o impedimento del responsabile dell'affidatario si dovrà immediatamente comunicare all'Amministrazione il nominativo di un sostituto

Articolo 26 — Organico del personale

L'organico del personale, per tutta la durata del contratto, deve essere quello dichiarato in sede di offerta dall'affidatario in termini di consistenza numerica, mansioni, livello professionale, fatte salve eventuali variazioni conseguenti a una diversa organizzazione del servizio richiesta o approvata dall'amministrazione comunale.

L'affidatario garantirà la più idonea flessibilità organizzativa in dipendenza delle necessità di adeguamento del servizio tempestivamente richieste dall'Amministrazione comunale.

Articolo 27 — Personale

L'affidatario dovrà assicurare lo svolgimento delle attività oggetto dell'affidamento con proprio personale.

Tutto il personale adibito al servizio dovrà essere adeguato, per numero e qualificazione professionale e fisicamente idoneo a svolgere le prestazioni previste dal contratto.

L'affidatario è tenuto a porre in atto tutti gli accorgimenti necessari affinché siano scrupolosamente rispettate nello svolgimento dei servizi previsti dal presente capitolato le disposizioni in tema di prevenzione antinfortunistica secondo la vigente normativa in materia.

L'affidatario al momento dell'attivazione del servizio, dovrà comunicare il nominativo del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, ai sensi della normativa vigente.

L'Amministrazione comunale si riserva la facoltà di chiedere in ogni momento la sostituzione delle persone che durante lo svolgimento del servizio abbiano dato oggettivo motivo di ripetuta lagnanza o abbiano tenuto un comportamento non consono all'ambiente di lavoro.

L'affidatario dovrà adibire al servizio personale di assoluta fiducia, capacità e riservatezza in relazione ai rapporti con l'utenza.

Il personale dovrà presentarsi in servizio in buone condizioni di igiene e decoro. In caso di eventuali assenze improvvise del personale, lo stesso dovrà essere sostituito in tempo reale a esclusiva cura e organizzazione dell'affidatario, da altri operatori idonei, onde poter garantire la continuità del servizio.

L'appaltatore in conseguenza dell'obbligo di osservare tutte le disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro dovrà dotare il personale, ove necessario, di mezzi di protezione idonei in relazione ai servizi da svolgere in base alla vigente normativa in materia. Tutto il personale impiegato per il servizio deve possedere adeguata professionalità e conoscere le fondamentali norme di sicurezza e prevenzione degli infortuni sul lavoro. A tal fine, la società deve effettuare attività di formazione del personale dipendente e degli eventuali collaboratori.

L'amministrazione comunale si riserva il diritto di chiedere per iscritto all'affidatario delle attività strumentali la sostituzione del personale impiegato qualora ritenuto non idoneo o inadatto anche sotto il profilo del corretto rapporto con gli utenti degli impianti. In tal l'affidatario provvederà a quanto richiesto, entro il termine massimo di quindici giorni, senza che ciò possa costituire un maggior onere.

All'amministrazione comunale dovranno obbligatoriamente essere comunicati per iscritto, prima dell'inizio dell'affidamento e con la massima celerità:

a. il nominativo dell'incaricato responsabile della buona esecuzione del servizio, al quale l'amministrazione comunale potrà rivolgersi per eventuali osservazioni e proposte

b. l'elenco del personale eventualmente impiegato nel servizio, specificando la qualifica e le mansioni svolte.
L'affidatario dovrà comunicare al Comune ogni variazione relativa a quanto richiesto nel presente articolo.
L'affidatario è tenuto all'osservanza del segreto sul contenuto degli atti e dei documenti, sui fatti e sulle notizie riguardanti l'attività dell'amministrazione di cui sia venuto a conoscenza per ragioni di servizio.

Articolo 28 — Cartellino identificativo

L'affidatario deve fornire a tutto il personale cartellino di identificazione riportante la dicitura palestra comunale via Piave il nominativo del soggetto e la sua funzione.

Articolo 29 — Obblighi previsti dal D.Lgs. n.81/2008 s.m

L'affidatario è tenuto all'osservanza delle norme previste dal D.Lgs. n. 81/2008 s.m.i. in materia di sicurezza sul lavoro. L'affidatario delle attività strumentali dovrà ottemperare alle norme sulla prevenzione degli infortuni e comunicare, al momento della stipula del contratto, il nominativo del responsabile del Servizio di prevenzione e protezione, ai sensi dell'articolo 4 — comma 4 — del D.Lgs. n. 626/94 s.m.i. della normativa vigente

Il Comune di Vimodrone considera la sicurezza del prestazione un valore irrinunciabile e prioritario.

La legislazione italiana garantisce la sicurezza ed igiene del prestazione attraverso vari disposti di legge (ad es.: artt. 32, 41, 38 della Costituzione Italiana, artt. 2050, 2087 del Codice Civile, artt. 437, 451, 589, 590 del Codice Penale); l'art. 2087 del Codice Civile sancisce per il Datore di Prestazione l'obbligo generale di adottare nella Sua Azienda le misure e i mezzi idonei, secondo la particolarità del prestazione, l'esperienza e la tecnica, a tutelare l'integrità fisica, la salute e la personalità morale dei prestatori di prestazione; Il D.Lgs. del 9 aprile 2008 n. 81 si occupa di definire e regolamentare la Sicurezza e l'Igiene del Prestazione delle Aziende private e pubbliche, definendo responsabilità, adempimenti, adeguamento delle strutture e organizzazione.

L'affidatario deve perciò impegnarsi a realizzare gli interventi in adeguate condizioni di sicurezza.

L'affidatario è l'esclusivo responsabile dell'osservanza di tutte le disposizioni relative alla tutela infortunistica e sociale del personale impiegato nel servizio di cui al presente capitolato, ed è soggetto alle disposizioni in materia di salute e sicurezza di lavoratori previste dal Testo Unico sulla sicurezza D.Lgs. 81/2008

L'affidatario si farà carico all'interno dei propri costi della sicurezza aziendali degli oneri richiesti per le attività connesse all'esecuzione del presente servizio rendendosi disponibile allo scambio d'informazioni e verificando che la pianificazione delle proprie attività sia in accordo con quella di eventuali altri operatori presenti nel luogo di svolgimento del servizio stesso (siano esse appaltatrici o subappaltatrici) o di altro personale (lavoratori autonomi, dipendenti dell'Azienda, utenti, visitatori, ecc).

L'affidatario è tenuto nei confronti dei propri dipendenti all'informazione e alla formazione sui rischi specifici propri, nonché sul corretto impiego delle attrezzature utilizzate, sulle misure di prevenzione e protezione da adottare per la tutela della sicurezza, della salute e dell'ambiente, ivi compreso l'utilizzo dei dispositivi di protezione individuali.

Le parti si impegnano a redigere, approvare e applicare un piano delle misure di prevenzione e protezione dei rischi, compresi quelli derivanti dalla gestione delle emergenze, come previsto dal citato D.Lgs. n. 81/2008 s.m.i, per tutti i luoghi interessati dal servizio oggetto del presente affidamento.

Articolo 30 — Consegna e restituzione locali e attrezzature —

Prima dell'inizio dell'affidamento sarà redatto un verbale in contraddittorio relativo allo stato dei locali e delle attrezzature dell'impianto affidato. Il verbale farà parte integrante e sostanziale dei documenti contrattuali. L'affidatario si impegna a prendere in consegna, senza riserva alcuna, la palestra scolastica, nello stato di fatto riscontrabile e risultante da verbale.

Al termine del servizio l'affidatario dovrà riconsegnare i locali e le attrezzature in buono stato di conservazione, salvo il normale deterioramento. Dell'atto di riconsegna verrà redatto apposito verbale in contraddittorio, nel quale il Comune farà risultare eventuali contestazioni. Qualora alla scadenza del presente appalto si dovessero riscontrare dei danneggiamenti e/o delle

riduzioni di funzionalità dei beni mobili ed immobili sopra indicati, il Comune addebiterà all'affidatario i costi derivanti dal ripristino della loro completa funzionalità e/o della loro eventuale sostituzione. Non si darà luogo allo svincolo della garanzia definitiva prima della verifica sullo stato delle strutture e degli arredi in esse contenute. E' fatto salvo il risarcimento di tutti i danni connessi. In ogni caso al termine del contratto l'affidatario deve comunicare al Comune l'avvenuta ultimazione delle prestazioni. Entro 5 giorni il Rup effettua i necessari accertamenti e nei successivi ulteriori 5 giorni rilascia il certificato di ultimazione delle prestazioni.

Successivamente è avviata la verifica finale effettuata dai soggetti nominati, ai sensi dell'art. 102 del D.Lgs. n. 50/2016.

Articolo 31— subappalto —

Il subappalto è ammesso nei modi e termini previsti dall'art. 105 del D. Lgs. n. 50/2016 che si richiama integralmente per tutto quanto non espressamente previsto nel presente articolo.

L'affidatario deve comunicare al Comune , prima dell'inizio della prestazione, tutti i sub-contratti che non sono subappalti stipulati per l'esecuzione dell'appalto indicando: il nome del sub-contraente, l'importo del sub-contratto, l'oggetto del lavoro/servizio/fornitura affidati ed eventuali modificazioni.

Il subappalto è ammesso qualora all'atto dell'offerta l'appaltatore abbia indicato esattamente le parti di servizio che intende subappaltare e dimostri l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del d.lgs. n. 50/2016.

L'appaltatore dovrà consegnare alla stazione appaltante, almeno 20 giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle prestazioni, il contratto di subappalto, trasmettendo altresì la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti e la dichiarazione resa dal subappaltatore attestante l'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80. L'appaltatore dovrà provvedere a sostituire i subappaltatori per i quali si sia verificata la sussistenza dei motivi di esclusione.

In ogni caso, il subappalto è soggetto a preventiva autorizzazione della stazione appaltante nei termini previsti dalla legge.

La stazione appaltante corrisponde direttamente al subappaltatore l'importo dovuto per le prestazioni dallo stesso eseguite nei seguenti casi:

- a) quando il subappaltatore è una microimpresa o piccola impresa;
- b) in caso di inadempimento dell'appaltatore
- c) su richiesta del subappaltatore quando la natura del contratto lo consente

Art. 32 – Recesso

Fermo restando quanto previsto dagli artt. 88 – comma 4-ter e 92 – comma 4, del D.Lgs 6 settembre 2011 n.159, l'Amministrazione si riserva la facoltà di recedere dal contratto, ai sensi dell'art. 109 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.

Tale facoltà è esercitata per iscritto mediante invio di apposita comunicazione a mezzo pec. Il recesso non può avere effetto prima che siano decorsi 20 (venti) giorni dal ricevimento di detta comunicazione.

In tal caso l'Amministrazione si obbliga a pagare all'operatore un'indennità corrispondente a quanto segue:

- prestazioni già eseguite dall'operatore al momento in cui viene comunicato l'atto di recesso, così come attestate dal verbale di verifica redatto dall'Amministrazione;
- spese sostenute dall'operatore ;
- valore dei materiali utili esistenti in magazzino;
- un decimo dell'importo del servizio non eseguito calcolato sulla differenza tra l'importo dei 4/5 del prezzo contrattuale e l'ammontare netto delle prestazioni eseguite.

Prestazioni già eseguite dall'operatore al momento in cui viene comunicato l'atto di recesso, così come attestate dal verbale di verifica redatto dall'Amministrazione

nel caso in cui, successivamente alla stipula del contratto e in vigenza dello stesso, siano rese disponibili da CONSIP, dall'Agenzia Regionale per l'Innovazione e per gli Acquisti (ARIA), dal Centro Aggregatore della Città Metropolitana di Milano e dal Centro Aggregatore della Provincia di Brescia convenzioni ai sensi dell'articolo 26 comma 1 della legge 488/1999 per le attività oggetto del presente capitolato e i parametri di tali convenzioni risultino più favorevoli per l'Amministrazione rispetto a quelli del presente capitolato, l'Amministrazione richiederà al contraente di adeguarsi a predetti parametri. Nel caso in cui il contraente non dovesse acconsentire alla modifica delle condizioni economiche al fine di rispettare il limite di cui all'articolo 26 comma 3 della legge 488/1999, l'Amministrazione , tenuto conto anche dell'importo dovuto per le prestazioni non ancora eseguite, si riserva la facoltà di recedere dal contratto

Art. 33 – Stipula contratto, spese, imposte e tasse

Il contratto sarà stipulato in modalità elettronica in forma di scrittura privata. All'aggiudicatario sarà richiesta la disponibilità della firma digitale.

Il contratto è immediatamente efficace, fatte salve eventuali clausole risolutive espresse, ivi comprese.

Tutte le spese, imposte e tasse inerenti al contratto sono a carico dell'operatore.

Per quanto riguarda l'I.V.A. si fa espresso rinvio alle disposizioni di legge in materia.

Art. 34 Trattamento di dati personale

Relativamente al GDPR (Regolamento Europeo sulla Privacy, 679/2016), l'operatore si impegna a garantire lo svolgimento del servizio nel rispetto delle disposizioni contenute nel regolamento e successive modifiche ed integrazioni, anche operate a livello nazionale. Gli operatori dell'appaltatore garantiscono la riservatezza delle informazioni riferite agli utenti dei servizi oggetto del presente appalto. L'appaltatore comunica inoltre al Comune il nominativo del Responsabile del trattamento dei dati personali, in sede di presentazione della documentazione per partecipare alla procedura di gara. Dopo la stipulazione del contratto, con atto formale scritto da parte del titolare comunale del trattamento dei dati, il responsabile del trattamento dei dati personali dell'appaltatore viene nominato responsabile in outsourcing della privacy per i dati che verranno trasmessi e trattati dalla ditta appaltatrice in esecuzione del contratto. L'appaltatore procederà al trattamento dei dati attenendosi alle istruzioni impartite dall'Amministrazione, in particolare esso:

- a) dovrà trattare i dati in suo possesso esclusivamente ai fini dell'espletamento del servizio appaltato;
- b) l'autorizzazione al trattamento deve essere limitata ai soli dati la cui conoscenza è necessaria e sufficiente per l'organizzazione del servizio comprendendo i dati di carattere sanitario, limitatamente alle operazioni indispensabili per la tutela e l'incolumità fisica dei minori;
- c) non potrà comunicare a terzi né diffondere i dati in suo possesso;
- d) non potrà conservare i dati in suo possesso successivamente alla scadenza del contratto. Tutti i dati, i documenti, gli atti in suo possesso dovranno essere restituiti all'Ufficio Scuola del Comune entro il termine perentorio di 5 giorni dalla scadenza contrattuale;
- e) dovrà adottare misure atte a garantire la sicurezza dei dati in suo possesso

Art. 35 Condizioni generali di contratto

La sottoscrizione del contratto e dei suoi allegati da parte dell'operatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza delle leggi, dei regolamenti e di tutta la normativa vigente in materia di appalti.

L'operatore con la firma del contratto accetta espressamente e per iscritto, a norma degli articoli 1341, comma 2°, e 1342 c.c., tutte le clausole previste nel presente Capitolato, nonché le clausole contenute in disposizioni di legge e regolamenti nel presente atto richiamate. In particolare l'operatore accetta espressamente e specificatamente per iscritto le seguenti clausole del Capitolato Speciale: artt. 4, 5, 14, 21, 23 e 32. L'interpretazione delle clausole contrattuali e delle disposizioni del presente Capitolato deve essere fatta tenendo conto delle finalità perseguite con il contratto. In ogni caso trovano applicazione gli articoli dal 1362 al 1369 c.c.

Art. 36 Cessione del Contratto e dei crediti

Ai sensi dell'art. 105, comma 1, del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. è vietata la cessione anche parziale del contratto da parte dell'operatore fatto salvo quanto previsto dall'art. 106 – comma 1 lett d) punto 2 del D.Lgs.

50/2016 e s.m.i. Nei casi previsti dall'art. 106, comma 1, lett. d), punti 1) e 2), del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. le cessioni di azienda e gli atti di trasformazione, fusione e scissione relativi ai soggetti esecutori di contratti pubblici non hanno singolarmente effetto nei confronti della stazione appaltante fino a che il cessionario, ovvero il soggetto risultante dall'avvenuta trasformazione, fusione o scissione, non abbia proceduto alle comunicazioni previste dall'articolo 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 maggio 1991, n. 187, e non abbia documentato il possesso dei requisiti di qualificazione previsti dal D.Lgs 50/2016 e s.m.i. Nei sessanta giorni successivi la stazione appaltante può opporsi al subentro del nuovo soggetto nella titolarità del contratto, con effetti risolutivi sulla situazione in essere, laddove, non risultino sussistere i requisiti di cui alla documentazione antimafia prevista dal D.Lgs 159/2011.

Ferme restando le ulteriori previsioni legislative vigenti in tema di prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale, decorsi i sessanta giorni senza che sia intervenuta opposizione, le cessioni di azienda e gli atti di trasformazione, fusione e scissione producono, nei confronti della Stazione appaltante, tutti gli effetti loro attribuiti dalla legge.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di cessione, anche parziale, del contratto e/o l'utilizzo dello stesso a Enti esistenti o costituendi ivi comprese le Aziende Partecipate del Comune alla gestione dei quali siano funzionali o anche indirettamente connesse le prestazioni oggetto del contratto. È ammessa la cessione dei crediti, ai sensi e con le modalità di cui all'art. 106 – comma 13 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.

Art. 37 Certificato di regolare esecuzione

L'accertamento di regolare esecuzione è diretto a certificare che l'oggetto del contratto in termini di prestazioni, obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche e qualitative sia stato realizzato ed eseguito nel rispetto delle previsioni e delle pattuizioni contrattuali nonché nel rispetto delle eventuali leggi di settore. Le attività di verifica hanno altresì lo scopo di accertare che i dati risultanti dalla contabilità e dai documenti giustificativi corrispondano fra loro e con le risultanze di fatto, fermi restando gli eventuali accertamenti tecnici previsti dalle leggi di settore. . L'operatore deve mettere a disposizione, a propria cura e spesa, i mezzi necessari ad eseguire la verifica. Nel caso ciò non dovesse avvenire il RUP/direttore dell'esecuzione dispone che sia provveduto d'ufficio, deducendo la spesa dal corrispettivo dovuto all'operatore. L'accertamento di regolare esecuzione è conclusa non oltre 3 (tre) mesi dall'ultimazione dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, il certificato di regolare esecuzione viene trasmesso per accettazione all'operatore, il quale deve firmarlo entro quindici giorni dal ricevimento. All'atto della firma l'operatore può iscrivere contestazioni rispetto alle operazioni. Successivamente all'emissione del certificato di regolare esecuzione, si procede al pagamento del saldo delle prestazioni eseguite e allo svincolo della cauzione prestata dall'esecutore a garanzia del mancato o inesatto adempimento delle obbligazioni dedotte in contratto. Il Certificato di regolare esecuzione ha carattere provvisorio e assume carattere definitivo trascorsi 2 (due) anni dalla sua emissione.